Assicurazione incendio per la concessione di un mutuo

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A. **Prodotto: Incendio Mutui**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un contratto che offre ai titolari di un Mutuo la possibilità di proteggere le costruzioni immobiliari poste a garanzia del finanziamento erogato dalla Banca contro il rischio "Incendio" ed altri eventi che possono danneggiare seriamente il fabbricato compromettendone il valore. L'indennizzo permetterà di saldare il debito residuo e di rientrare di parte del capitale.

La polizza è emessa in forma collettiva ed è connessa ai mutui, o ad altri tipi di finanziamento erogati dalle Banche appartenenti al Gruppo Sella ai propri clienti ed è concepita in funzione della distribuzione attraverso le filiali della Banca, mediante la sottoscrizione di appositi moduli di adesione. Il Contraente/Aderente è il titolare del rapporto di mutuo/finanziamento erogato dalla "Banca", il quale aderisce alla polizza convenzione stipulata tra la "Banca" e HDI e che sostiene l'onere economico del premio.

Che cosa è assicurato?

Con la polizza "Incendio Mutui" sono assicurabili i fabbricati adibiti ad uso:

- ✓ civile abitazione e/o studio professionale;
- ✓ civile abitazione in corso di costruzione o ristrutturazione;
- ✓ commercio al dettaglio, con esclusione di cinematografi, discoteche/sale da ballo, stazioni di servizio, supermercati, nonché i fabbricati adibiti a vendita di materiale pirotecnico.

È assicurato il rischio dell'Incendio e le garanzie accessorie. In particolare, è assicurato:

- ✓ incendio, compresi i guasti e le spese sostenute per impedirne la propagazione;
- ✓ esplosione e scoppio anche esterni, ivi compresi quelli cagionati da bombole di gas ad uso domestico, non causati da ordigni esplosivi;
- ✓ azione del fulmine;
- ✓ fumo, gas o vapori fuoriusciti a seguito di guasto, improvviso ed accidentale, agli impianti per la produzione del calore di pertinenza del fabbricato assicurato, sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi a seguito di incendio che abbia colpito le cose assicurate e altri enti;
- ✓ caduta di aeromobili, di corpi volanti e orbitanti, loro parti e/o cose da essi trasportate, esclusi ordigni esplosivi;
- ✓ bang sonico determinato dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
- ✓ urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via;
- ✓ colpa grave dell'Aderente e/o dell'Assicurato nonché dolo o colpa grave delle persone di cui l'Aderente e/o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Sono inoltre operanti le garanzie:

- ✓ guasti cagionati dai ladri ai serramenti di accesso al fabbricato assicurato;
- ✓ spese per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro compresi i materiali tossici e nocivi classificati in base alle leggi in vigore;
- ✓ onorari del perito di parte nominato dall'Aderente e/o dall'Assicurato, fino ad un massimo del 5% del danno indennizzabile accertato;
- ✓ ricorso terzi: nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio o di altro evento garantito dalla presente polizza che colpisca le cose assicurate, HDI risponde, sino alla concorrenza di € 55.000,00 per sinistro, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi.

L'assicurazione Incendio è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto", il che comporta che in caso di sinistro HDI, prescindendo dal valore complessivo del fabbricato assicurato, risponde dei danni da esso subiti sino al valore assicurato in polizza.

Per ulteriori informazioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni determinati da o verificatisi in occasione di:

- ✗ fatti di guerra anche civile ed insurrezioni, invasioni ed ostilità, con o senza dichiarazioni di guerra, rivolta, occupazione militare;
- ✗ terremoti; inondazioni, alluvioni, mareggiate od eruzioni vulcaniche;
- ✗ trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti.

Sono sempre e comunque esclusi i danni:

- ✗ causati da dolo dell'Assicurato;
- ✗ determinati da valanghe, frane e smottamenti;
- ✗ indiretti, quali cambiamenti di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- ✗ all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- ✗ causati da persone che prendono parte a scioperi, sommosse, tumulti popolari o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi;
- ✗ determinati da eventi atmosferici quali uragani, bufere, trombe d'aria, tempeste, grandine, pioggia, neve, vento.

Parimenti HDI non risponde dei danni causati da:

- ✗ crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere, direttamente provocato dal peso della neve;
- ✗ da acqua a seguito:
  - di infiltrazioni interne ed esterne, provocati da rottura accidentale di impianti idrici, pluviali, igienici o di riscaldamento di pertinenza del fabbricato assicurato;
  - di traboccamento o rigurgito di sistemi di scarico o fognature.

HDI non risponde dei danni causati da:

- ✗ umidità, stillicidio, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- ✗ correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, facenti parte del fabbricato.

Per ulteriori informazioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.

Ci sono limiti di copertura?

- ! La garanzia "Guasti cagionati dai ladri" è prestata fino alla concorrenza di €.1.100,00 per sinistro e con franchigia di €.150,00.
- ! La garanzia "Spese di demolizione e sgombero" è prestata fino al 10% della somma assicurata per il Fabbricato.
- ! -Limite massimo dell'indennizzo: salvo il caso previsto dall'art. 1914 del codice civile, per nessun titolo HDI potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Per ulteriori informazioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.

Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione è valida per i danni che avvengano in fabbricati posti nel territorio della Repubblica Italiana e della Città del Vaticano.

Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio nonché i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia nei termini e con le modalità previste contrattualmente e fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno.

Quando e come devo pagare?

Incendio Mutui ha un costo che varia in funzione della tipologia dell'immobile da assicurare.
Il premio è corrisposto in unica soluzione: si paga una sola volta e si è tutelati per tutta la durata del mutuo.
È condizione essenziale per l'efficacia dell'adesione che il pagamento del premio, anche nel caso in cui fosse stato finanziato dalla Banca, sia effettuato mediante ordine di addebito sul conto corrente bancario intrattenuto dal Contraente (l'Aderente/Correntista) presso una filiale della Banca oppure tramite bonifico bancario su un conto corrente appartenente al Gruppo Sella. L'importo pagato dall'Aderente / Correntista, costituisce quietanza di premio.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Incendio Mutui ha una durata che coincide sempre con la durata del mutuo a cui è collegato e non ha tacito rinnovo.

Come posso disdire la polizza?

L'assicurazione nei confronti di ciascun singolo Assicurato cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta, salvo i casi di estinzione anticipata, di trasferimento del mutuo ovvero nel caso in cui sia stato esercitato il "diritto di recesso".

Nel caso di contratti di durata pluriennale, l'Assicurato trascorso il quinquennio, può recedere dal contratto, senza oneri, con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nella quale è stata esercitata la facoltà di recesso.

Estinzione anticipata – Portabilità
In caso di estinzione, estinzione parziale, di portabilità del mutuo, HDI restituisce, entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa, la parte di premio pagato al netto degli oneri fiscali relativa al periodo di rischio non corso e, nel caso di estinzioni anticipata parziale, provvede alla conseguente riduzione del capitale assicurato.

In caso di ripensamento (per Polizze concluse a distanza): il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione della Polizza oppure, se successiva, dalla data di ricezione delle condizioni di assicurazione e delle informazioni precontrattuali. Il diritto di recesso non può essere esercitato se, entro tale periodo, si è verificato un sinistro per le polizze obbligatorie o è stata richiesta la liquidazione del sinistro negli altri casi.

In caso di ripensamento se il contratto è connesso ad un contratto di mutuo/finanziamento: il Contraente può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla sottoscrizione, ovvero, se successiva, dalla data di efficacia della Polizza, ad eccezione del caso in cui siano stati denunciati sinistri.

In caso di sinistro, sia il Contraente che HDI hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte della Compagnia. Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte di HDI ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.
In caso di recesso a seguito di sinistro HDI provvede al rimborso del premio, al netto delle imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso per il periodo di rischio non corso.